



ASSOCIAZIONE CULTURALE "ERMES GRION" CORO CITTÀ DI MONFALCONE

via Marco Polo, 7 - 34074 Monfalcone GO

+39 338 8459578 +39 349 2375776

info@coro-ermes-grion.org - www.coro-ermes-grion.org - C.F.: 81005470315

STATUTO

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

1. È costituita in Monfalcone l'Associazione di volontariato denominata ASSOCIAZIONE CULTURALE "ERMES GRION", di seguito detta Associazione.

ARTICOLO 2 - STATUTO

1. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti della Legge n. 266/1991, della Legge Regionale n. 12/1995 e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. Lo Statuto vincola gli associati alla sua osservanza e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione.

ARTICOLO 3 - STRUTTURA E CONTENUTI

1. La struttura ed i contenuti dell'Associazione sono democratici e le attività sono svolte con criteri assolutamente apolitici ed apartitici.
2. L'Associazione non si appoggia ad alcun organo o ente che possa compromettere tale linea di condotta, ma può aderire ad associazioni e collaborare con organizzazioni o enti per meglio perseguire gli scopi sociali.
3. L'Associazione svolge le proprie attività restando escluso ogni fine di lucro e di remunerazione, sia da parte di essa medesima sia da parte dei singoli soci, tutte le prestazioni fornite dagli associati sono a titolo puramente personale, spontaneo e gratuito ed esclusivamente per fini di solidarietà.

ARTICOLO 4 - FINALITÀ

1. L'Associazione persegue il fine di curare lo studio e la divulgazione della musica in generale e del canto corale in particolare, attraverso l'opera dei suoi soci e con spirito

di solidarietà civile, culturale e sociale, senza alcun indirizzo di carattere politico o religioso.

2. L'Associazione potrà occuparsi di:

- Riunire quanti amano la musica, ed in particolare il canto corale, ed intendono applicarvisi disinteressatamente;
- Elevare la cultura e la sensibilità musicale sia dei suoi soci sia della popolazione, promuovendo l'organizzazione di concerti, manifestazioni e corsi musicali a livello locale;
- Sviluppare, in seno all'Associazione, l'opera del Coro "Ermete Grion", che può strutturarsi in diverse configurazioni per partecipare a manifestazioni di canto corale, nazionali ed internazionali;
- Sviluppare la ricerca per il recupero e la proposizione delle tradizioni locali;
- Organizzare spettacoli, visite guidate, gite o altro a carattere culturale, informativo, formativo, ricreativo, e d'utilità sociale come esperienze di partecipazione, solidarietà e pluralismo;
- Favorire la vita di relazione;
- Promuovere e sostenere attività di cooperazione internazionale allo sviluppo e solidarietà nel campo delle finalità statutarie dell'Associazione.

ARTICOLO 5 -ASSOCIATI

1. Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche interessate allo svolgimento dell'attività sociale, che si riconoscono nelle finalità dell'Associazione, ne accettino, senza riserve, lo Statuto e non abbiano interessi contrastanti con gli scopi sociali. Sono aderenti all'Associazione coloro che sottoscrivono il presente Statuto e che sono detti "soci ordinari".
2. Il numero degli associati è illimitato.
3. La domanda di adesione va presentata al Consiglio Direttivo, il quale ne decide in modo inappellabile; l'iscrizione decorre dalla data di deliberazione consiliare.
4. I soci ordinari sono tenuti a versare all'Associazione, dal momento in cui entrano a farne parte, la quota d'iscrizione alla stessa; inoltre, tutti i soci ordinari dovranno versare un contributo associativo mensile nella misura e nei modi che saranno stabiliti dall'Assemblea dei soci ordinari.
5. Nei limiti fissati dalla legge, l'Associazione potrà avvalersi di lavoratori che svolgano attività tecnica ed amministrativa per il buon funzionamento dell'Associazione stessa e per qualificare l'attività da essa svolta.

6. I cittadini e gli enti che contribuiscono a sostenere moralmente e materialmente l'Associazione pur non partecipando direttamente all'attività, possono essere nominati, per la durata di un anno, "socio sostenitore", mentre quei cittadini che, per opere compiute a beneficio dell'Associazione, abbiano acquisito particolari titoli di benemerenzza, possono essere proclamati dall'Assemblea "socio onorario". I soci sostenitori ed onorari non partecipano all'Assemblea. La loro nomina ha un valore puramente simbolico.

ARTICOLO 6 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

1. I soci ordinari hanno diritto di:

- Partecipare alle assemblee, con piena libertà di parola, e di votare direttamente;
- Informazione e di controllo per quanto riguarda la vita e l'attività dell'Associazione, in conformità a quanto previsto dalla legge e dal presente Statuto;
- Svolgere attività di programma e d'organizzazione per l'Associazione;
- Essere rimborsati delle spese sostenute per l'attività prestata, nei limiti stabiliti dall'Assemblea dei soci ordinari;
- Partecipare a tutte le manifestazioni dell'Associazione.

2. I soci ordinari sono obbligati a:

- Osservare il presente Statuto;
- Versare la quota d'iscrizione ed i contributi associativi stabiliti dall'Assemblea dei soci ordinari;
- Osservare i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- Svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito e prestando il lavoro preventivamente concordato;
- Tenere un comportamento verso gli altri associati ed all'esterno dell'Associazione, animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede e rigore morale;
- Osservare scrupolosamente le disposizioni impartite dal Coordinatore Tecnico / Capo Coro finalizzate al buon funzionamento delle attività;
- Conservare accuratamente il materiale affidato in uso, con particolare riguardo alla divisa sociale ed alle partiture musicali;
- Restituire entro un periodo di dieci giorni il materiale affidato in uso, in caso di recesso o esclusione.

ARTICOLO 7 - RECESSO O ESCLUSIONE

1. La qualità di socio ordinario si perde per recesso, esclusione o per causa di morte, oltre che per i casi previsti dalla legge.
2. È possibile la recessione o l'esclusione del socio ordinario:
 - Che abbia perduto i requisiti d'ammissione;
 - Che non abbia effettuato il versamento delle quote sociali per almeno un anno;
 - Che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
 - Per il venire meno del perseguimento degli scopi sociali con la non osservanza delle disposizioni statutarie e delle deliberazioni degli organi sociali;
 - Che, in qualunque modo, danneggi o tenti di danneggiare moralmente o materialmente l'Associazione o fomenti dissidi e disordini tra gli associati.
3. Il Consiglio Direttivo verifica i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto, legittimino il recesso o l'esclusione e li sancisce con apposita deliberazione, che deve essere comunicata agli associati destinatari con raccomandata con ricevuta di ritorno.
4. Il socio ordinario che intende recedere dall'Associazione, deve dare apposita comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di ultimazione delle attività in atto e di quelle programmate di cui il socio è al corrente prima delle dimissioni.
5. Il socio ordinario può richiedere, per motivi eccezionali, la sospensione temporanea dall'attività artistica del coro, dando preavviso al Consiglio Direttivo il prima possibile.
6. Il socio ordinario non ha diritto al rimborso dei contributi, né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ARTICOLO 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - A. L'Assemblea dei soci ordinari;
 - B. Il Consiglio Direttivo;
 - C. Il Presidente;
 - D. Il Collegio dei Revisori dei Conti.

ARTICOLO 9 - ASSEMBLEA DEI SOCI ORDINARI

1. L'Assemblea dei soci ordinari è convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro un mese dalla chiusura dell'esercizio, nonché ogni qualvolta lo ritenga opportuno egli stesso o lo richieda almeno la metà più uno dei soci o dei membri del Consiglio Direttivo; in questi ultimi casi il Presidente deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro quindici giorni dalla convocazione.
2. Il Presidente dell'Assemblea è eletto dalla stessa fra tutti i presenti ed egli nomina un Segretario con il compito di stendere il verbale.
3. L'Assemblea è composta da tutti i soci in regola con i versamenti dei contributi associativi.
4. La partecipazione all'Assemblea non è delegabile ad altro socio.
5. Spetta all'Assemblea ordinaria:
 - Fissare le linee d'indirizzo per l'attività dell'Associazione;
 - Eleggere i membri del Consiglio Direttivo, previa determinazione del loro numero in conformità a quanto stabilito dal successivo ARTICOLO 10;
 - Eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - Stabilire, per proposta del Consiglio Direttivo, la misura dei contributi mensili dovuti dai soci ordinari;
 - Approvare il bilancio preventivo, nonché il conto consuntivo d'ogni esercizio, presentati dal Consiglio Direttivo;
 - Approvare il programma d'attività proposto sulla base del programma generale d'indirizzo del bilancio;
 - Approvare altre eventuali proposte avanzate dal Consiglio Direttivo;
 - Accettare erogazioni liberali, donazioni e lasciti testamentari;
 - Approvare i Regolamenti interni proposti dal Consiglio Direttivo;
 - La possibilità di revocare, a maggioranza assoluta, i membri del Consiglio Direttivo;
 - Discutere e deliberare relativamente ad ogni altro argomento ad essa demandato per Statuto.
6. Spetta all'Assemblea straordinaria:
 - Deliberare sulle modifiche al presente Statuto;

- Deliberare sullo scioglimento dell'Associazione:

7. La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve essere effettuata otto giorni prima della data dell'adunanza, mediante avviso contenente le materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere indicato il luogo, l'ora e la data anche dell'eventuale seconda convocazione.
8. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la maggioranza dei soci aventi diritto al voto; mentre, in seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.
9. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita, sia in prima sia in seconda convocazione, quando siano presenti i due terzi degli associati aventi diritto al voto.
10. Le deliberazioni nelle assemblee ordinarie sono prese a maggioranza degli associati intervenuti, mentre nelle assemblee straordinarie sono prese a maggioranza dei due terzi più uno degli associati intervenuti.
11. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte e riportate in un apposito verbale sottoscritto dal Presidente. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale.
12. Le votazioni sono palesi o a scrutinio segreto se richiesto da almeno un decimo dei presenti con diritto di voto.
13. Per le elezioni delle cariche sociali, si procederà col sistema della votazione a scrutinio segreto e saranno eletti quelli che riporteranno il maggior numero di voti.

ARTICOLO 10 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di cinque membri ad un massimo di nove ed è eletto dall'Assemblea dei soci ordinari. Esso può cooptare altri membri fino ad un massimo di tre in qualità d'esperti. Questi ultimi possono esprimersi solo con voto consultivo.
2. I membri rimangono in carica due anni e sono rieleggibili. I membri del Consiglio Direttivo possono essere revocati dall'Assemblea dei soci ordinari a maggioranza degli aderenti.
3. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza di voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere ed il Coordinatore Tecnico - Capo Coro.
4. Il Consiglio è convocato dal Presidente, con preavviso di almeno otto giorni, ogni qualvolta lo ritenga necessario. È convocato anche su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi membri; in tale seconda ipotesi, la riunione deve avvenire entro otto giorni dal ricevimento della richiesta e può essere convocata dal Presidente o, in sua vece, dal Vice-presidente o dal Consigliere anziano.

5. Le riunioni del Consiglio sono valide quando sia presente la metà più uno dei suoi membri e le decisioni sono validamente deliberate a maggioranza dei presenti.
6. Le discussioni e le deliberazioni del Consiglio sono riassunte e riportate su apposito verbale dal Segretario. Il verbale della seduta è sottoscritto dal Presidente e presentato per l'approvazione nella successiva seduta di Consiglio.
7. Il Consiglio Direttivo provvede a gestire l'attività sociale, secondo le linee d'indirizzo indicate dall'Assemblea dei soci ordinari. È investito di tutti i più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione, essendogli deferito tutto ciò che dal presente Statuto non è riservato in modo esclusivo all'Assemblea.
8. Il Consiglio Direttivo sceglie e nomina il Direttore Artistico e possibili aiuti.
9. Il Consiglio Direttivo può proporre all'Assemblea dei soci ordinari, per un migliore funzionamento dell'organizzazione, dei Regolamenti interni.
10. Il Consiglio ha anche il compito di ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità o urgenza.

ARTICOLO 11 - IL PRESIDENTE

1. Il Presidente dell'Associazione, che è tale anche del Consiglio, è eletto dal Consiglio Direttivo, nel suo seno, a maggioranza di voti.
2. Almeno un mese prima della scadenza, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
3. Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti ed in ogni sede. Egli stipula convenzioni, contratti e compie tutti gli atti relativi a nome e per conto dell'Associazione.
4. Il Presidente convoca l'Assemblea dei soci ordinari, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori.
5. Sottoscrive i verbali delle riunioni di Consiglio e li custodisce presso la sede dell'Associazione, dove possono essere consultati da tutti i soci ordinari.
6. In caso di necessità e d'urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
7. In caso d'assenza, d'impedimento o di cessazione, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice-presidente o dal membro anziano del Consiglio, dove per membro anziano s'intende colui che ha più anni d'attività nell'Associazione.
8. Il Presidente tiene al corrente il Vice-presidente circa le sue iniziative nell'ambito dell'Associazione.

ARTICOLO 12 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. L'Assemblea elegge ogni due anni il Collegio dei Revisori dei Conti, che è composto da tre membri. Esso elegge nel suo seno il proprio Presidente.
2. Il collegio cura il controllo della gestione amministrativa sotto il profilo contabile e giuridico, verifica il conto consuntivo ed il bilancio preventivo e ne riferisce all'Assemblea con relazione scritta e firmata.
3. Il Collegio esercita i poteri e le funzioni previste dal codice civile.

ARTICOLO 13 - SEGRETARIO E TESORIERE

1. Il Consiglio Direttivo può nominare un Segretario ed un Tesoriere.
2. I compiti del Segretario sono:
 - Curare la stesura del verbale d'ogni Assemblea dei soci ordinari e delle sedute del Consiglio Direttivo;
 - Curare la corrispondenza;
 - Aggiornare i libri sociali;
 - Predisporre la documentazione necessaria da presentare ad enti pubblici o privati per l'ottenimento di contributi finanziari;
3. I compiti del Tesoriere sono:
 - Curare diligentemente la contabilità dell'Associazione;
 - Riscuotere tempestivamente le quote sociali;
 - Predisporre lo schema di progetto del bilancio preventivo da sottoporre al Consiglio entro il mese di novembre e del conto consuntivo entro il mese di gennaio dell'esercizio successivo;
 - Curare i rapporti con gli istituti di credito;
 - Redigere l'inventario dei beni dell'Associazione e tenerlo aggiornato.

ARTICOLO 14 - DIREZIONE ARTISTICA

1. La direzione artistica è affidata al Direttore Artistico scelto e nominato dal Consiglio Direttivo.
2. Al Direttore Artistico è devoluta ogni scelta ed ogni decisione per quanto riguarda il lato artistico dell'attività sociale, con il solo limite di sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo le linee generali del suo indirizzo e programma artistico.

3. Il Direttore Artistico può avvalersi della collaborazione e delle indicazioni del Consiglio Direttivo.
4. Il Coordinatore Tecnico - Capo Coro collabora col Direttore Artistico per quanto riguarda gli aspetti organizzativi e disciplinari dell'attività artistica.

ARTICOLO 16 - GRATUITÀ E DURATA DELLE CARICHE

1. Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno durata di due anni e possono essere riconfermate.
2. Le sostituzioni effettuate nel corso del biennio decadono allo scadere del biennio medesimo.

ARTICOLO 17 - RISORSE ECONOMICHE

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
 - Quote d'iscrizione;
 - Quote associative e contributi dei soci ordinari;
 - Contributi dei privati;
 - Contributi dello Stato, di enti e d'istituzioni pubbliche;
 - Contributi di organismi internazionali;
 - Donazioni e lasciti testamentari;
 - Rimborsi derivanti da convenzioni;
 - Rimborsi spese sostenute in occasioni di manifestazioni artistiche;
 - Premi di concorsi;
 - Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
 - Rendite di beni mobili ed immobili pervenuti all' Associazione a qualunque titolo.

ARTICOLO 18 - PATRIMONIO SOCIALE

1. Il patrimonio sociale è costituito dai beni mobili ed immobili elencati nell'inventario aggiornato ed è incrementato dalle quote sociali, da eventuali contributi erogati volontariamente da privati, enti o dallo Stato e dal ricavato di attività produttive marginali.

2. In caso di scioglimento dell'Associazione, il Consiglio Direttivo provvede all'effettuazione dell'inventario del patrimonio sociale che, con l'approvazione dell'ultima Assemblea straordinaria, sarà devoluto ad enti di beneficenza o assistenza.
3. Nessun socio può vantare diritti sul patrimonio sociale.

ARTICOLO 19 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

1. Gli esercizi sociali vanno dal 1 gennaio al 31 dicembre d'ogni anno.
2. Entro quindici giorni dalla chiusura d'ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve presentare, per l'approvazione dell'Assemblea il conto consuntivo ed il bilancio preventivo.
3. Il conto consuntivo ed il bilancio preventivo devono essere depositati, presso la sede dell'Associazione, cinque giorni prima della convocazione dell'Assemblea e possono essere consultati da ogni socio ordinario.
4. Dal conto consuntivo devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti nell'esercizio.

ARTICOLO 20 - MODIFICHE DELLO STATUTO

1. Le proposte di modifica dello Statuto possono essere presentate all'Assemblea dal Consiglio Direttivo o da almeno cinque aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole dei due terzi dei soci ordinari.

ARTICOLO 21 - NORME DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Monfalcone 20 febbraio 1998